

In applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., da individuarsi quale principio generale là dove afferma che: "I commissari non debbono avere svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico o amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura", il responsabile del procedimento - figura precipua nella materia degli appalti, avente un suo preciso ruolo - non può coincidere con il dirigente chiamato a presiedere la commissione di gara, quando questa sia necessaria. Meno che mai può pensarsi ad una doppia presidenza.